COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RESTA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

FRANCESCHINI FRANCESCO ed altri. Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160. (2281) 745

PRESIDENTE 745, 746, 747
FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore* 745, 746
SCIORILLI BORRELLI 746
JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 746, 747
PITZALIS 746
ERMINI 746

Proposta di legge (*Discussione*):

CARONIA e TRABUCCHI: Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie.(1755) 747

PRESIDENTE 747, 748, 749
CARONIA, *Relatore* 747
MARCHESI 748
DELLA SETA 748
TRABUCCHI 749

Votazione segreta:

PRESIDENTE 749

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160. (2281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini Francesco ed altri: « Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ».

Il relatore, onorevole Franceschini Francesco, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. La legge sullo stato giuridico del personale non di ruolo, e precisamente la legge 15 marzo 1955, n. 160, stabilendo che occorre il titolo di abilitazione per l'ammissione agli incarichi in tutte le scuole ed istituti dell'ordine secondario, si conclude con una norma transitoria in base alla quale la legge stessa prevede che dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale munito del titolo di abilitazione, e fino a quando non sia espletata la sessione di esami di abilitazione bandita nel 1953, possono essere nominati professori incaricati gli insegnati in servizio nell'anno scolastico 1954-55 forniti del titolo di studio che ammette agli esami per il conseguimento della abilitazione e con qualifica non inferiore a « buono ».

Ora noi ci troviamo nella condizione che mentre per un aspetto non è ancora

espletata la sessione di esami bandita nel 1953, sotto un altro aspetto è subentrata la validità della legge 19 dicembre 1955, n. 1440, la quale detta nuove norme definitive circa gli esami di abilitazione e di concorso. Essa prevede all'articolo 7, in base ad apposita regolamentazione, l'ammissione all'abilitazione di insegnanti previo colloquio di accertamento della cultura ecc.

Sta di fatto che il Ministero non ha ancora promulgato il regolamento previsto dall'articolo 7 della legge n. 1440, mentre d'altra parte non è stata espletata la sessione d'esami prevista dalla legge n. 160. Pertanto nell'attesa che la legge n. 1440 entri realmente e concretamente in funzione appare necessario che non venga tolto il beneficio dell'incarico a dei supplenti i quali in forza dell'articolo 7 della legge n. 1440 forse sono già virtualmente abilitati e comunque non hanno potuto sostenere – e non per colpa loro – gli esami di cui alla legge n. 160. Questa è l'origine della proposta di legge di cui raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Debbo rilevare che il provvedimento risponde ad un principio di equità in quanto non ammette l'estromissione dall'incarico di docenti i quali non per colpa loro non hanno ancora potuto regolarizzare la loro posizione. Quindi dichiaro che il nostro gruppo è favorevole all'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole allo spirito della legge, tanto che ha presentato per conto proprio al Senato un analogo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita:

« *a*) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, possono essere nominati professori incaricati gli insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica ».

Comunico che il deputato Pitzalis ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire nel comma* a) *alle parole:* possono essere nominati professori incaricati; *le parole:* hanno diritto a conferma nell'incarico gli... ».

PITZALIS. La proposta di legge ha lo scopo fondamentale di assicurare il mantenimento in servizio degli insegnanti incaricati che si trovino attualmente in servizio fino a quando non sia data piena attuazione alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, nei suoi due aspetti, e cioé: esami di abilitazione normali ed esami di abilitazione in base all'articolo 7.

Ora lasciando nell'articolo unico della proposta in esame la primitiva dizione: « possono essere nominati » noi diamo ai Provveditori agli studi una facoltà discrezionale che può portare a risultati opposti a quelli che la proposta di legge si prefigge quando vi sia *in loco* del personale in possesso di maggiori titoli ecc. Noi invece vogliamo – e mi sembra che sia questa l'aspirazione della categoria – assicurare il mantenimento in servizio dei professori supplenti fino a quando non sia data loro la possibilità di munirsi dei prescritti titoli per aspirare all'incarico. E per far ciò dobbiamo porre una norma cogente che obblighi alla conferma. Di qui l'affermazione contenuta nell'emendamento: « hanno diritto... ».

SCIORILLI BORRELLI. Siamo d'accordo con l'emendamento Pitzalis.

ERMINI. Non vorrei che con questa affermazione di diritto i non abilitati che si trovano in servizio vengano a battere in graduatoria anche gli abilitati che eventualmente concorressero.

FRANCESCHINI FRANCESCO, *Relatore*. Non ho nulla in contrario ad accettare l'emendamento Pitzalis in quanto effettivamente può essere opportuno fissare una norma obbligatoria anziché lasciare l'applicazione della legge alla facoltà discrezionale dei Provveditori con possibilità di interpretazioni diverse da provincia a provincia.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Ermini, rilevo che la norma contenuta nella proposta di legge in esame è transitoria ed ha valore soltanto nelle more dell'attuazione della leggi n. 160 e n. 1440 già citate che devono creare gli «abilitati». Quindi per ora la concorrenza di supplenti agli abilitati che non sono ancora tali, non esiste. Quando l'applicazione delle due leggi sopracitate avrà creato gli « abilitati » allora la presente legge verrà a decadere automaticamente.

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pitzalis.

(*È approvato*).

Pertanto l'articolo unico della proposta di legge n. 2281 risulta così modificato:

«La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160, è così sostituita:

« *a*) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'articolo 7 della legge stessa, hanno diritto a conferma nell'incarico di insegnanti non abilitati che si trovino in servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Caronia e Trabucchi: Disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie. (1759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caronia e Trabucchi: « Disposizioni sui Concorsi e Cattedre universitarie ».

Il relatore, onorevole Caronia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARONIA, *Relatore.* Con una legge del 1954, per prevenire alcuni pretesi inconvenienti che si verificherebbero nei concorsi a cattedre universitarie, si è stabilito che i professori facenti parte di commissioni universitarie per due volte di seguito non possano far parte di commissioni nel concorso successivo.

Questa disposizione della legge 13 luglio 1954, n. 439, presenta due gravi inconvenienti, e cioè:

1°) una lesione dei diritti e delle prerogative del professore che ha sempre il diritto di essere eletto a far parte di commissioni anche se ha fatto parte di commissioni precedenti. Sarebbe come se i deputati in forza di una legge anticostituzionale fossero dichiarati ineleggibili dopo essere stati eletti per due legislature;

2°) un grave atto di ingiustizia perché può verificarsi il caso che un professore che si è trovato in minoranza nella commissione precedente non possa fare parte della commissione successiva nella quale forse avrebbe avuto la possibilità di far prevalere la sua tesi.

Quindi il collega Trabucchi ed io abbiamo creduto opportuno di proporre l'abrogazione di questa norma di legge lasciando ai Corpi accademici la libertà di scelta, che del resto è una prerogativa che non ci può essere tolta.

Vi è, poi, un'altra norma nella citata legge del 1954 che ritengo non equa ed anzi offensiva per i professori: viene stabilito, cioè, che il professore il quale per una causa qualsiasi rinunci a far parte della commissione per due volte consecutive, non può più far parte di commissioni. Ora i motivi per i quali un professore si ritira dalla commissione possono essere validi e giustificati – dai motivi di salute ad un gesto di protesta per una sopraffazione della maggioranza – ed io trovo giusto che in questo caso il Ministero possa sostituire nella commissione il professore che si è ritirato: e questa è già una sanzione. Ma a mio parere è profondamente ingiusta la sanzione che gli impedisce di far parte di altre commissioni, quando si sia ritirato due volte consecutivamente e per fondati motivi.

Quindi la proposta di legge fissa l'eliminazione di questa sanzione, lasciando invece la facoltà al Ministero di sostituire il professore che ha rinunciato a fare parte della Commissione.

Il terzo articolo della nostra proposta di legge cerca di correggere una norma che esiste soltanto per i professori universitari. Si tratta di questo: quando viene bandito un concorso da qualsiasi dicastero, è norma comune ed accettata ed anche giusta che il primo nella graduatoria occupi il posto per cui è stato bandito il concorso. Per l'Università invece non è così: la Facoltà che ha chiesto di bandire il concorso (e quindi chiedendolo si è rimessa alla Commissione) può non accettare la graduatoria stabilita dalla commissione stessa, e, quindi, chiamare a coprire il posto uno dei concorrenti che non sia risultato il primo eletto. Qui vi è una evidente lesione del diritto di colui che è risultato primo in graduatoria e, quindi, la nostra proposta di legge elimina la libertà della Facoltà di non assumere il primo eletto e stabilisce – come del resto in tutti i concorsi – che l'eletto ha il diritto di assumere il posto per cui ha concorso. Questo criterio della scelta

da parte della Facoltà è stato – credo – introdotto in omaggio a quell'autonomia che si vuol dare all'Università. Io sono favorevole all'autonomia, ma per me tale autonomia non consiste nel dare alla Facoltà la libertà di scegliere fra il concorso e il trasferimento di incarichi. Quando la Facoltà stessa chiede il concorso non deve non uniformarsi strettamente ai risultati di esso.

Credo che questi chiarimenti siano più che sufficienti per gli onorevoli colleghi, e non mi rimane quindi che chiedere l'approvazione della proposta di legge nel testo presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARCHESI. Io devo discolparmi in parte, prima di accedere alle conclusioni e proposte dell'onorevole Caronia, di quel disegno di legge presentato dal Governo nel luglio 1954, di cui fui, se non erro, relatore, o, in ogni modo, fermo sostenitore. E soprattutto l'articolo 3, di cui si propone l'abrogazione, mi pareva ben adatto ad avvicendare i collegi giudicanti in concorsi universitari, ad impedire il consolidarsi di alcune oligarchie accademiche in favore di alcune particolari clientele e, inoltre, ad impedire il perpetuarsi di alcune esclusioni preordinate.

Questa era la mia persuasione o meglio, prima della esperienza, la mia speranza. Mi sono ingannato. L'errore non è una colpa, o, se mai, una colpa veniale, dove colpa sarebbe la persistenza nell'errore quando sia riconosciuto come tale; e l'esperienza dei recentissimi concorsi ha dimostrato che coloro che cominciano a peccare sono assai più pericolosi di coloro che peccano da un pezzo... i quali, ad un certo punto, possono essere colti da una certa stanchezza mentre gli altri non si stancano.

Si vuole abrogare questa disposizione? sia pure! Quella che non posso abrogare è la mia sfiducia sull'equo procedimento dei concorsi universitari. Non c'è legge che possa garantirci in proposito. Anzi, in proposito ricordo quello che l'Imperatore Tiberio, uno dei più calunniati imperatori di Roma, disse al Senato romano, quando alcuni Senatori avevano fatto la proposta di leggi severissime contro il malcostume – leggi suntuarie – ed egli rispondeva nella sua tranquilla, calma, gelida saggezza, che certe leggi non giovano a niente se non a farsi schernire ed eludere: *Intra animum medendum est.* La medicina bisogna cercarla entro di noi. Quindi probabilmente la medicina devono cercarla i professori universitari chiamati a giudizio dentro di loro, se pure hanno uno scanno farmaceutico interno a loro disposizione.

DELLA SETA. Fatta la legge, trovato l'inganno: e l'inganno, in via pregiudiziale, dovrebbe consistere nella deprecabile consuetudine secondo la quale fatta la legge se ne fa un'altra per modificare la legge. Ora a prescindere dal merito, in linea pregiudiziale osservo che con la proposta in esame vogliamo modificare una legge fatta appena da due anni.

Desidero fare alcune osservazioni: 1) il legislatore, nel formulare la legge, si deve prefiggere – per quanto umanamente possibile – la giustizia. Per questo deve essere dotato di un certo senso – potremmo anche dire di un certo « fiuto » – psicologico nel conoscere quelle che sono debolezze, prevenzioni, gelosie, intolleranze dell'uomo; deve averle presenti affinché questi fattori non operino come fattori negativi.

Il collega Caronia si è rivelato dotato di questo senso psicologico in quella disposizione per cui si vuole che una volta che il candidato è stato designato dalla Commissione esaminatrice, ha acquisito il diritto alla cattedra, senza attendere il *placet* della Facoltà dati gli umori (ecco il senso psicologico) che dominano in certi consessi. Anzi io arriverei oltre – se non ci fosse da temere manovra ostruzionistica – nel senso di designare addirittura una graduatoria di candidati idonei, con un primo, un secondo e un terzo. Quindi su questo punto della proposta Caronia sono pienamente d'accordo.

Non sono invece d'accordo sulla proposta secondo la quale i Commissari che già abbiano fatto parte per due volte di commissioni esaminatrici possano, contrariamente a quanto stabilisce la legge attualmente in vigore, far parte di commissioni successive, senza alcuna interruzione. Noi sappiamo cosa sono questi concorsi, sappiamo che ci sono delle intolleranze – se non confessionali, scientifiche –. Ogni commissario é portato a favorire il suo candidato, il suo assistente, il suo libero docente; e allora si vengono a formare delle vere coalizioni per cui taluni che non seguono un dato indirizzo scientifico sono estromessi. Ora per garantire e salvaguardarci da queste manifestazioni di intolleranza scientifica ritengo giusta la norma vigente secondo la quale chi ha già fatto parte di commissioni esaminatrici per due volte non possa essere chiamato a far parte di una commissione per la terza volta, e quindi su questo punto non sono d'accordo con la proposta Caronia.

Una terza osservazione: è giusto secondo me che al professore che ha adottato la forma

ostruzionistica di dimettersi durante l'espletamento di un concorso, sia vietato di partecipare a commissioni per il concorso successivo. Vi sono dei commissari – e ho una certa esperienza in materia – i quali hanno lasciato andare avanti le pratiche del concorso, e si sono dimessi alla vigilia della riunione della commissione mandando in aria tutto il concorso; e consentitemi di non fare nomi. Quindi anche su questo punto sono contrario alla proposta Caronia.

TRABUCCHI. Desidero anzitutto dire quanto sia d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Marchesi; d'accordo anche sulla auspicabilissima necessità che si trovino sopratutto dei rimedi morali. Ma fino a quando questo farmaco morale si rivelerà così raro, credo che la legge debba adattarsi ai tempi e cercare di favorire quello che noi desideriamo, cioè la giustizia nei concorsi universitari.

Dice il collega Marchesi che la legge è fallita. Io vorrei spiegare perché è fallita. Fin da quando è stata approvata, l'attuale legge io prevedevo quel che sarebbe successo ed avevo proposto un emendamento nel quale era detto che i professori non potessero far parte di commissioni successive qualora non avessero presentato una relazione di minoranza. L'allora Ministro Martino fece osservare che questo significava spingere la minoranza a far sempre una relazione.

Il vero pericolo della legge attualmente in corso sta nel fatto che il Commissario che sa che non potrà far parte della Commissione nel prossimo concorso farà tutto il possibile per far eleggere « questa » volta il proprio allievo, il proprio assistente, ottenendo così il risultato contrario a quello che si era prefisso il legislatore. D'altra parte si è visto che sono ugualmente le grandi scuole a prevalere sempre perché se in una commissione c'è il Maestro, in quella successiva ci sarà l'allievo prediletto che non gli farà torto.

In merito al terzo punto faccio presente che vi è anche una difficoltà tecnica che si manifesta nell'applicazione dell'attuale legge in quanto per alcune materie vi sono pochi titolari, e allora nei concorsi successivi se il titolare della materia è escluso, il commissario deve essere scelto fra i titolari di materie affini. Si è visto così che commissari per alcune materie particolarmente delicate e tecniche sono state nominate persone competentissime, sì, ma in campi diversi da quella che è la specifica competenza richiesta. Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Della Seta sul pericolo dell'ostruzionismo da parte di commissari che si dimettono all'ultimo momento, rilevo che ciò poteva verificarsi quando il Ministro non aveva possibilità di sostituire il dimissionario; possibilità che ora invece ha e gli viene lasciata intatta dalla proposta Caronia. Per contro la sanzione dell'esclusione dall'elettorato passivo menoma il prestigio stesso dell'Università, prestigio che bisogna mantenere alto ad ogni costo.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda, rinvio alla prossima seduta il seguito della discussione della proposta di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

FRANCESCHINI FRANCESCO ed altri: « Proroga di validità delle norme contenute nell'articolo 25 della legge 19 marzo 1955, n. 160 ». (2281):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccelli, Badaloni Maria, Buzzi, Caronia, Cavaliere Alberto, Cavallotti, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Della Seta, Del Vecchio Guelfi Ada, D'Este Ida, Diecidue, Ermini, Fabriani, Gaudioso, Gotelli Angela, Grasso Nicolosi Anna, Lozza, Malagugini, Marchesi, Marangone Vittorio, Montanari, Natta, Nicosia, Pino, Pitzalis, Romanato, Resta, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Sorgi, Trabucchi, Vischia.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI